

Quotidiano del
Diritto

[Stampa articolo](#)

[Chiudi](#)

21/05/2019

di Angelo Busani

L'espressione del voto se la quota di Srl è oggetto di pignoramento, il liquidatore della società cooperativa e la revoca del socio amministratore di società di persone sono gli argomenti trattati in tre nuove massime elaborate dal Comitato regionale dei notai della Campania.

L'amministratore di Snc non vota quando si decide la sua revoca

La nuova massima n. 35 dei notai campani afferma che la revoca dell'amministratore di società di persone nominato con l'atto costitutivo può essere decisa senza che per l'adozione di tale decisione occorra il consenso dell'amministratore revocato.

Nell'affrontare questa tematica, occorre distinguere tra revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale e revoca dell'amministratore nominato con atto separato dal contratto sociale: in questa seconda ipotesi, l'articolo 2259, comma 2, del codice civile, rinvia alle norme sul mandato: ne consegue che se vi è una giusta causa, la revoca può essere effettuata con la sola espressione di volontà del mandante; e che se non vi è una giusta causa, per la revoca occorre anche il consenso del mandatario, trattandosi di un mandato conferito anche nel suo interesse.

Con riferimento, invece, al caso dell'amministratore nominato con il contratto sociale, per la revoca dell'amministratore devono ricorrere sia la giusta causa che l'unanimità dei soci, fatta evidentemente eccezione per il consenso del socio della cui revoca si discute: per principio generale, chi è in conflitto di interessi con una data decisione, non può concorrere ad adottarla. Resta fermo, peraltro, che quello appena descritto è il procedimento stragiudiziale di revoca dell'amministratore di società di persone, in quanto al singolo socio è sempre concesso di far ricorso, individualmente, a un procedimento giudiziale per richiedere al giudice di disporre la revoca per giusta causa di un amministratore.